

1. Se la direttiva sull'omologazione 70/156/CEE ⁽¹⁾ come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/53/CEE ⁽²⁾, recepita nell'ordinamento tedesco con la EG-TypV (Verordnung über die EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge und Fahrzeugteile – regolamento sull'omologazione comunitaria per veicoli e componenti di veicoli – 9 dicembre 1994, da ultimo modificato il 7 febbraio 2004) debba essere interpretata nel senso che il conducente di un veicolo a motore, il quale sia stato immatricolato come autovettura in ragione di un'approvazione del tipo fondata su un'omologazione comunitaria, sia anche legittimato a porlo in circolazione sulla rete stradale quale tipo di veicolo autorizzato, e se il suddetto conducente in particolare sia anche soggetto esclusivamente ai limiti di velocità vigenti per le autovetture.
2. Se le autorità competenti a perseguire violazioni del codice della strada possano dichiarare irrilevanti ai fini dell'immatricolazione di tale tipo di veicolo le approvazioni rilasciate dal Kraftfahrt-Bundesamt (ufficio federale per la motorizzazione) in conformità alle omologazioni comunitarie e le immatricolazioni concesse dai servizi delle immatricolazioni tedeschi fondate sulle suddette omologazioni comunitarie quando si tratta di stabilire i limiti di velocità che un conducente di un veicolo di questo tipo è tenuto a rispettare.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 6 febbraio 1970, 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/53/CEE, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 225, pag. 1).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 18
febbraio 2005**

(Causa C-90/05)

(2005/C 82/52)

(Lingua processuale: il francese)

Il 18 febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitris Triantafyllou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee, dopo aver messo in grado il Granducato di Lussemburgo di presentare le sue osservazioni e dopo aver emesso il parere motivato 7 luglio 2004, considerata la risposta del Governo del Granducato di Lussemburgo, registrata presso la Segreteria generale in data 13 ottobre 2004, chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che non avendo rispettato il termine di sei mesi per i rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi IVA non stabiliti all'interno del paese, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 7, n. 4, dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979 ⁽¹⁾ in materia di IVA (79/1072/CEE);
2. condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il Granducato di Lussemburgo, pur avendo correttamente trasposto la direttiva nella normativa nazionale, non rispetta in pratica il termine di sei mesi previsto dal suo art. 7, n. 4, per il rimborso dell'IVA ai soggetti non stabiliti all'interno del Paese. Infatti i rimborsi effettuati dall'amministrazione lussemburghese avvengono sistematicamente con considerevole ritardo. La normativa lussemburghese non prevede del resto interessi di mora che consentano di compensare i danni subiti in conseguenza di tali ritardi.

⁽¹⁾ Ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica francese, presentato il 21 febbraio 2005**

(Causa C-92/05)

(2005/C 82/53)

(Lingua processuale: il francese)

Il 21 febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Bruno Stromsky e Bernhard Schima, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.